



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 123 del 28/04/2021 – 14/06/2021 Udienza pubblica del 23/03/2021
Massima: 1	<p>Titolo Espropriazione per pubblica utilità – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Interventi per il centro storico di Palermo – Determinazione dell'indennità di espropriazione – Novella modificativa, al ribasso, del criterio del valore venale del bene – Denunciata violazione delle regole convenzionali a tutela della proprietà – Difetto di motivazione e indeterminatezza del <i>petitum</i> – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per indeterminatezza del <i>petitum</i>, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, [lettera b),] della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), come sostituito dall'art. 29 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), sollevate dalla Corte d'appello di Palermo - prima sezione civile - in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata ed autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato e, pertanto, la questione risulta viziata nel rito (ex plurimis, sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016). Inoltre, si ravvisa una ulteriore causa di inammissibilità, per inadeguatezza della motivazione, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per indeterminatezza del <i>petitum</i>: vi è, infatti, un difetto di chiarezza circa il</p>



	<p>verso delle censure, risultando incerto lo stesso tipo di intervento richiesto, se manipolativo o meramente ablativo della normativa censurata (ex plurimis, sentenze n. 21 e n. 7 del 2020, e n. 239 del 2019).</p> <p>In conformità alla costante giurisprudenza della Corte viene, dunque, dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 124, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 4 novembre 1950; Art. 1, del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 20 marzo 1952.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it